



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTE

Determinazione N. 3153 / 2023

Responsabile del procedimento: MASSIMO GATTOLIN

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 ALLA DITTA RANIERI SRL CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA, 29 30031 CAMPONOGARA (VE)

Il Dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali e l’art. 29. ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, e, in particolare, l’art. 13 “compiti dei dirigenti” comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 52 del 01.09.2022, relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’Area Tutela Ambientale al dott. Massimo Gattolin;
- viii. il bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025 e il Documento Unico di programmazione 2023-2025 approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 09.01.2023;
- ix. la sezione operativa (SEO) del DUP 2023-2025 che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 – *sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali*”.
- x. Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023 e, per relazione, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Rispetto a quest’ultimo si dà atto:

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2023-2025);
- che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario, in ragione della riconfigurazione dell'assetto organizzativo dell'ufficio (rif. Mis Z08 del PTPCT 2023-2025);
- dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott. Massimo Gattolin che, pertanto, non è tenuto all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 *bis* del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2023-2025);
- che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2023-2025)

Richiamati:

- i interamente il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale";
- i. il D.Lgs n.116 del 03.09.2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" in vigore dal 26.09.2020, che ha apportato modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- ii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti";
- iii. il D.Lgs. n. 49 del 14.03.2014 che disciplina "Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- iv. l'art. 107 del D.Lgs. n. 230 del 17.03.1995, il D.Lgs. n. 100 del 01.06.2011, il D.Lgs. n.101 del 31.07.2020 e il D.L. 1 marzo 2022 n. 17, che recano gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- v. le "linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti "Task 01.02.02", approvate da ISPRA in data 20.05.2014;
- vi. il D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. n. 132 del 02.08.2018, ed in particolare l'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prevede l'obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno;
- vii. il DM Interno 26 luglio 2022 "Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti";
- viii. la nota prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo III bis della Parte II e dell'art. 208 del D.Lgs n.152/2006, il Piano di sicurezza recante le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all'art. 22 c.2 lett d) della L. R. 3/2000, richiamato altresì all'All. A punto 8 della D.G.R.V. 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L. 132/2018;
- ix. la D.G.R.V. n. 288 dell'11.03.2014 che disciplina la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione annuale della percentuale di raccolta differenziata ai fini ecotassa;
- x. la D.G.R.V. n. 445 del 06.04.2017 che detta indirizzi tecnici sulla corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani;
- xi. la D.G.R.V. n. 119 del 07.02.2018 "Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti" contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
- xii. la L. R. n. 52 del 31.12.2012 con la quale la Regione del Veneto ha dettato "nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2010)";
- xiii. l'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1 del 24.01.2012, n.1, convertito in L. n. 27 del 24.03.2012 che specifica le attività rientranti nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani soggetto ad affidamento;
- xiv. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. n. 161 del 12.06.2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;

- xv. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 09.08.2022 che ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante "Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" e l'art. 16 dell'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. n. 120 del 03.06.2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- xvi. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xvii. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L. R. n. 3/2000;
- xviii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xix. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019;

Visto che con determinazione provinciale n. 42423 del 19.06.2023 è stato rilasciato il provvedimento di trasferimento della titolarità relativa all'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 alla ditta Ranieri Srl per l'impianto sito in Via dell'Industria 30031 Camponogara (VE);

Considerato che con nota prot. n. 59246 del 04.09.2023 la ditta ha comunicato l'avvio dell'esercizio provvisorio, avvenuto in data 05.09.2023 unitamente alla nomina del Responsabile tecnico e alla relativa nota di accettazione e autodichiarazione del possesso dei requisiti;

Considerato che con nota acquisita al prot. n. 63331 del 20.09.2023 la ditta ha comunicato la variazione della sede legale;

Ritenuto di procedere d'ufficio al rilascio del provvedimento sostitutivo che riporta la nuova sede legale;

Visto che con nota prot. n. 67074 del 03.10.2023 è stato avviato il procedimento per il rilascio della modifica del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

Visto che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 3046015918542 emessa da Assicuratrice Milanese SpA con scadenza il 19.01.2033;

Dato atto che è presente agli atti di questa Amministrazione, trasmessa con prot. 59246 del 04.09.2023, copia della dichiarazione di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale;

Dato atto che la ditta non è in possesso di certificazioni ambientali;

Ritenuto di precisare con l'occasione che l'obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 22 c.2 lett. d) della L. R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019. Resta invece in capo ai gestori l'obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno.

Visto che con numeri di serie 01220721161710 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo per rilascio del presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, come modificato con la L. 147/2013;

DETERMINA

- 1 E' rilasciata alla società Ranieri Srl (C.F. 05252070288), con sede legale ed operativa in Via dell'Industria, 29 – 30031 Camponogara (VE), l'autorizzazione alla realizzazione del progetto e all'esercizio dell'impianto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, per lo svolgimento delle operazioni di cui al punto 12 del presente provvedimento.
- 2 Il presente provvedimento sostituisce il precedente avente prot. n. 42423 del 19.06.2023.
- 3 Il presente provvedimento ha **validità sino al 19/01/2033** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, **almeno 180 giorni prima** della relativa scadenza.

- 4 L'efficacia del presente provvedimento decorre dal giorno successivo alla data di trasmissione dello stesso.
- 5 La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento l'appendice alla fideiussione, in recepimento della presente autorizzazione dovuta ai sensi della D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 secondo il modello trasmesso unitamente al presente provvedimento. La suddetta appendice deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste.
- 6 Il rinnovo delle polizze, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire **almeno 6 mesi prima della scadenza** della polizza stessa. Congiuntamente al rinnovo, la ditta dovrà attestare la regolarità della polizza di Responsabilità Civile Inquinamento, mediante trasmissione a questa Amministrazione di copia della quietanza di pagamento.
- 7 Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria nei termini sopra indicati comporta **l'automatica sospensione** dell'efficacia del presente provvedimento, senza ulteriori comunicazioni da parte della Città metropolitana di Venezia. In tal caso, **entro la data di scadenza** delle garanzie finanziarie, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti dandone comunicazione alla scrivente Amministrazione, al Comune di Venezia ed all'ARPAV.
- 8 Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione e le quietanze di pagamento della polizza Responsabilità Civile Inquinamento.
- 9 **Entro 180 giorni dall'avvio dell'esercizio provvisorio**, la ditta dovrà presentare a questa Amministrazione il collaudo tecnico funzionale secondo quanto indicato all'art. 25 della L. R. 3/2000. In particolare, il collaudo dovrà essere effettuato da professionista abilitato diverso dal progettista e dal direttore/esecutore dei lavori, e dovrà consentire la verifica dell'idoneità dell'impianto a conseguire gli obiettivi previsti in progetto. In particolare, dovranno essere specificate le verifiche effettuate per attestare il rispetto di quanto indicato alle lettere da a) a g) del comma 8 dell'art. 25 della L. R. 3/2000.
- 10 **Nei successivi 90 giorni** verrà data comunicazione da parte di questa Amministrazione di formale accettazione del collaudo funzionale di cui al precedente punto, e il presente provvedimento avrà efficacia ai fini dell'esercizio definitivo, ai sensi dell'art. 26 della L. R. 3/2000. A tal fine la nota di accettazione dovrà essere conservata unitamente al provvedimento. In relazione agli esiti del collaudo funzionale e della valutazione sopra riportata, la presente autorizzazione potrà essere modificata, revocata o sospesa.
- 11 Nell'esercizio provvisorio, la ditta RANIERI SRL ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni riportate nel presente provvedimento.

RIFIUTI

- 12 Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
 - R13:** messa in riserva di rifiuti in ingresso per sottoporli ad una delle operazioni di cui alle causali da R1 a R12. E prevista sia la messa in riserva fine a sé stessa che funzionale al trattamento in impianto;
 - R13:** messa in riserva di rifiuti prodotti per sottoporli, presso impianti terzi, ad una delle operazioni di cui alle causali da R1 a R12;
 - D15:** deposito preliminare di rifiuti prodotti per sottoporli, presso impianti terzi, ad una delle operazioni di cui alle causali da D1 a D14;
 - R12^{acc}:** stoccaggio all'interno di un unico cumulo/contenitore di rifiuti provenienti da produttori differenti aventi medesimo codice EER, medesime caratteristiche merceologiche, nonché destinati al medesimo ciclo di recupero presso impianti terzi regolarmente autorizzati;
 - R12^{acc}:** stoccaggio all'interno di un unico cumulo/contenitore di rifiuti provenienti da produttori differenti aventi medesimo codice EER, medesime caratteristiche merceologiche, nonché destinati al medesimo processo di trattamento presso l'impianto della ditta proponente;
 - R12^{El}:** eliminazione delle impurità eventualmente presenti nei rifiuti in ingresso. Il rifiuto mantiene il medesimo codice EER di ingresso mentre all'impurità viene attribuito il codice EER 1912xx attinente alla merceologia;
 - R12^{SC}:** selezione, cernita e disassemblaggio effettuata manualmente o mediante mezzo meccanico dagli operatori della ditta, realizzata nelle aree "T1", "T2" e "T3". Da questa operazione non viene prodotto materiale che cessa la qualifica di rifiuto, bensì saranno ottenuti rifiuti qualificati da avviare

successivamente ad impianti di recupero finale, ovvero ad ulteriori impianti di recupero che svolgono operazioni definite con la causale R12 ma differenti rispetto a quelle svolte dalla ditta;

R12^{RV}: riduzione volumetrica effettuata mediante mezzo meccanico (cesoia) dagli operatori, realizzata nelle aree "T1", "T2". Da questa operazione non viene prodotto materiale che cessa la qualifica di rifiuto, bensì saranno ottenuti ancora rifiuti da avviare successivamente ad impianti di recupero finale.

nelle aree identificate nella **planimetria** allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

- 13 Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili nelle aree specificate nella planimetria allegata sono quelle individuate nella **tabella 1** allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.
- 14 La capacità complessiva di stoccaggio dei rifiuti presenti istantaneamente in impianto (ricevuti da terzi e/o prodotti), non può superare le **440 tonnellate**. In ogni caso non potrà essere superata la capacità volumetrica effettiva di stoccaggio, rispetto alle aree indicate nella planimetria allegata ed all'altezza massima di cui alla tabella 3 allegata.
- 15 La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per le operazioni di recupero autorizzate non può superare le **208 tonnellate/giorno, e le 18200 tonnellate/anno**.

Prescrizioni in merito alle operazioni autorizzate

- 16 L'operazione di recupero R12^{EI}, consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici CER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice CER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero presso altro impianto.
- 17 L'operazione di recupero R12^{SC}, consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento. Tale operazione è ammessa sui rifiuti di cui alla tabella 1 allegata al presente provvedimento, per la loro separazione in più frazioni merceologiche specifiche, che nel rifiuto di origine possono coesistere in quanto coerenti con il suo codice CER, qualora il rifiuto di ingresso non sia già suddiviso per tipologie. Tali frazioni saranno tutte codificate con codici CER appartenenti alla famiglia 19xxxx.
- 18 L'operazione di recupero R12^A, consistente nell'accorpamento e nel mantenimento del EER in ingresso, comporta l'ottimizzazione dei carichi sia per il recupero presso impianti terzi regolarmente autorizzati, sia per il processo di trattamento presso l'impianto della ditta proponente.
- 19 Nel registro di carico e scarico dovrà essere adeguatamente indicata la destinazione del rifiuto accorpato.
- 20 Non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso l'accorpamento tra rifiuti, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero; l'accorpamento di rifiuti destinati a recupero deve essere effettuata solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo utilizzo.
- 21 Non potranno essere sottoposti a operazioni di recupero R12 rifiuti codificati con il CER 1912XX se già sottoposti alla medesima operazione presso l'impianto di provenienza.
- 22 Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.

Prescrizioni relative ai rifiuti in ingresso e ai rifiuti prodotti in uscita

- 23 I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche. Detta caratterizzazione deve essere svolta ai sensi della DGRV n. 119 del 07.02.2018.
- 24 La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.
- 25 I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche e/o di sicurezza che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica e/o sicurezza, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.

- 26 In deroga a quanto prescritto dal precedente punto, i seguenti rifiuti possono essere conferiti secondo le modalità di seguito elencate:

CER 160214, 160216, 200136: possono essere accompagnati da scheda tecnica descrittiva contenente la dichiarazione del produttore che il rifiuto non contiene sostanze pericolose, non necessitando quindi di analisi chimiche;

CER 170411 “cavi con conduttore ricoperto”: i cavi attualmente in commercio possono essere conferiti in impianto accompagnati da scheda tecnica e dichiarazione di assenza di sostanze pericolose redatta dal produttore non necessitando quindi di certificazione analitica; i cavi “vecchi” provenienti da demolizioni di manufatti di origine non certa devono essere conferiti accompagnati da certificazione analitica;

- 27 I rifiuti aventi codice EER 120101, 120102, 120103, 120104 e 120105, potranno essere ricevuti in impianto solo se gli stessi presentano stato fisico definito come “non polverulento”;
- 28 Il ritiro dei RAEE che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 49 del 14.03.2014 per le operazioni di recupero autorizzate dal presente provvedimento è subordinato alla preventiva presentazione a questa Amministrazione dell’Attestazione di Iscrizione al Centro di Coordinamento di cui all’art. 33 c. 2 del D.Lgs. 49/2014.
- 29 Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da utenze domestiche, se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, nell’ambito dell’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell’art. 25, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, e in Regione Veneto ai sensi dell’art. 3 comma 6 della L. R. 52/2012, lettera b), c) e g).
- 30 Non potranno essere conferiti in impianto rifiuti riportanti stato fisico polverulento.
- 31 Su tutti i rifiuti metallici conferiti dovrà essere effettuato il controllo radiometrico, sia sul rifiuto scaricato a terra nella zona di conferimento che sui cassoni.
- 32 I controlli relativi alla sorveglianza radiometrica dei materiali deve essere svolta con strumentazione adeguata e tarata. I controlli devono essere a carico di Esperti Qualificati di secondo o terzo grado e le rilevazioni devono essere eseguite in modo tecnicamente congruo. Il controllo visivo dei carichi dovrà essere effettuato anche nel caso di assenza di segnalazione di anomalia radiometrica.
- 33 In caso di anomalia radiologica devono essere adottate tutte le misure per evitare indebite esposizioni alle radiazioni di lavoratori e popolazione.
- 34 I rifiuti prodotti dall’attività dell’impianto, stoccabili presso l’impianto in deposito preliminare (D15) oppure in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata per singola tipologia e separatamente dagli altri rifiuti presenti in impianto, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 14, sono identificati come nella **tabella 2** allegata al presente provvedimento, del quale ne fa parte integrante. Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall’attività autorizzata, diversi da quelli di cui all’elenco riportato nel presente punto, potranno essere stoccati separatamente ed apponendo, in posizione visibile, un’etichetta o altro segnale ben riconoscibile e nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 15. Dovrà inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana ed all’ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia entro 48 ore dal momento in cui vengono generati.

I rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti in ingresso provenienti da raccolte differenziate in ambito urbano devono essere identificati con un codice CER 19.12.xx o con il CER più adeguato qualora non presente nel capitolo citato. **Con la periodicità prevista al punto 35** del presente provvedimento, deve essere presentato alla Città metropolitana e ad ARPAV una relazione riportante l’elenco dei CER prodotti dal trattamento dei rifiuti provenienti da raccolte differenziate.

- 35 I rifiuti prodotti dall’attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell’art. 182-bis del D.L. gs. 152/06 e della D.G.R.V. n. 445/2017. **Entro il 30 aprile di ogni anno** dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione dettagliata, riportante:

Flussi in ingresso: il quantitativo totale dei rifiuti e, per i soli rifiuti urbani, comprensivi anche di quelli di cui all’allegato L-quater prodotti dalle attività di cui all’allegato L-quinques del D.Lgs. n. 152/2006, le provenienze, il codice CER e i quantitativi;

Flussi in uscita: gli impianti di destinazione dei sovvalli della selezione (CER 191212 da operazione R12^{sc}) e i relativi quantitativi;

completa anche delle eventuali attestazioni rilasciate ai fini della riduzione della Tari/Tarip per l'avvio dei rifiuti a recupero (art. 198 comma 2bis e art. 238 comma 10 del D.Lgs. 152/2006) o al riciclo (art. 1 comma 649 L. 147/2013).

- 36 I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER “voci a specchio”, prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamentati a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.
 - 37 Le analisi sui rifiuti di cui al precedente punto devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
 - 38 I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
 - 39 I rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un'operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.
 - 40 I rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 non potranno essere avviati ad altro impianto che ne effettui la sola operazione di messa in riserva R13. Qualora l'avvio a trattamento di recupero diverso da R13 non sia evidente dal formulario di trasporto, dovrà essere acquisita specifica attestazione dell'impianto di destino in merito al trattamento cui è sottoposto il rifiuto ricevuto.
 - 41 I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.
- Prescrizioni relative allo stoccaggio**
- 42 Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
 - 43 Per tutti i rifiuti stoccati, dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.
 - 44 Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
 - 45 I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione. Dovranno essere individuate con apposita cartellonistica identificativa le eventuali frazioni merceologiche di rifiuti esitanti dall'operazione R12SC ed R12EI.
 - 46 Nelle aree in cui avviene la gestione promiscua dell'attività di messa in riserva (R13) e accorpamento (R12Acc) dovrà essere garantita la separazione tra le diverse operazioni e la tracciabilità dei rifiuti, anche con l'utilizzo di adeguata segnaletica identificativa.
 - 47 L'altezza massima dei cumuli di rifiuti dovrà rispettare quanto riportato nella **tabella 3** allegata, che fa parte integrante del presente provvedimento. In ogni caso dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza e stabilità dei cumuli.
 - 48 La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio.
 - 49 La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.

- 50 Le aree individuate per lo stoccaggio dei rifiuti con diverso codice CER devono essere gestite mediante l'utilizzo di setti mobili fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
- 51 I rifiuti conferiti in impianto dovranno essere stoccati in modo da poter prelevare ed avviare a trattamento prioritariamente le partite più datate rispetto alle partite conferite in impianto in tempi successivi (cosiddetto metodo "first in – first out"). Gli stoccaggi dovranno inoltre essere organizzati in modo da garantire lo spazio necessario al passaggio dei mezzi d'opera garantendo in ogni momento il raggiungimento delle partite di rifiuti più datate.
- 52 I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
- 53 I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
- 54 I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
- 55 I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
- 56 I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
- 57 Le modalità di gestione dei RAEE dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 49/2014 ed in particolare dall'Allegato VII, punti 1.1, 1.2 ed 1.3. Lo stoccaggio deve avvenire in cassoni e/o aree distinte evitando ogni commistione con altri rifiuti. I RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 49/2014.

Disposizioni generali

- 58 I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).
- 59 L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare, le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- 60 La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 61 L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
- 62 Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs. 152/2006, n. 152.
- 63 Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
- 64 Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
- 65 Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.

- 66 Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti. Non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del tecnico responsabile.
- 67 Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione.
- 68 Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, entro 48 ore, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
- 69 La ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- 70 Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
- 71 Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 72 La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
- 73 In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
- 74 Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al comune di Camponogara (VE) e all'ARPAV, Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- 75 Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 76 L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- 77 Sono fatte salve eventuali autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.
- 78 E' fatta salva la conformità dell'impianto al DM Interno 26 luglio 2022 "Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti".
- 79 E' fatto salvo alla ditta l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione e/o la revisione del Piano di Emergenza Esterno, di cui all'art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018.
- 80 Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.

- 81 Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP per il rilascio alla ditta Ranieri Srl e per la trasmissione all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia e U.O. "Economia circolare e ciclo dei rifiuti" presso il Dipartimento regionale "Rischi tecnologici e fisici", al Comune di CAMPONOGARA VE, all'Ulss 3 Serenissima, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente

MOD_RIF00_D01_rev02